

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1246

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRINI, DI GIULIO, OLIVI, CAPPELLONI, COLONNA, BELARDI MERLO ERIASE, BERNARDINI, ANTONI, POCHETTI, BROCCOLI, SARRI TRABUJO MILENA, GRASSUCCI, PUGNO, PROIETTI, CACCIARI, CERRINA FERONI, TREBBI ALOARDI IVANNE, GRADUATA, BOGGIO, MARRAFFINI, GIURA LONGO, PERANTUONO, DI GIOVANNI, ESPOSTO, CANTELMI, MACCIOTTA, PANI, BERLINGUER GIOVANNI, BOCCHI, GIADRESCO, TONI, CONTE ANTONIO, ZAVAGNIN, BARACETTI, BARTOLINI, CONTI, ZOPPETTI, GAMBOLATO, AMBROGIO, GATTI, FANTI, CASALINO, GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA, BELLOCCHIO, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, ALICI, VIGNOLA, LA TORRE, VIRGILI

Presentata il 9 gennaio 1980

Principi fondamentali in materia di artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scioglimento anticipato della settima legislatura ha impedito, come già avvenne nella sesta, l'approvazione della legge di principi per l'artigianato. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di artigianato secondo il dettato dell'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, è stato operato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. È sempre più evidente che la legge 25 luglio 1956, n. 860, con cui si diede una regolamentazione all'attività dell'artigianato esprime una impostazione centralistica che ha creato ormai un contenzioso tra

Stato e Regioni con conseguenze negative sull'attività della categoria: valga, per tutti, il fatto che le Commissioni per l'artigianato scadute ormai da oltre sette anni sono nella condizione di non poter più operare neanche in regime di proroga poiché sono pressoché dissolte. Il Governo, dal canto suo, dopo aver a lungo abusato dei decreti di proroga dimostra di ignorare persino questa situazione non avendo ancora provveduto all'elementare dovere di assumere l'iniziativa per normalizzarla anche temporaneamente, tanto che i parlamentari della Commissione industria hanno presentato, il 16 gennaio 1980, la proposta di legge n. 1282 per la proroga del-

la durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, essendo queste nuovamente scadute, con la conseguente inefficacia giuridica degli atti da esse compiuti.

È sufficiente questo solo riferimento per intendere tutta l'urgenza che il Parlamento risolva la questione superando l'incapacità sinora dimostrata dal Governo, poiché l'inadempienza verso le Regioni e verso la categoria non può ulteriormente protrarsi.

Qualora non dovesse essere rapidamente approvata la legge di principi che consenta alle Regioni di assumere i provvedimenti legislativi di propria competenza, questa loro prerogativa verrebbe vanificata e l'economia nazionale verrebbe ulteriormente privata dell'apporto che può venire dalle imprese artigiane per uscire dalla crisi, accrescere la produzione, soprattutto l'occupazione nel Mezzogiorno e favorire la mobilità dei lavoratori nei processi di ristrutturazione industriale. La nuova legge di principi, nella attuazione del dettato costituzionale, deve consentire che le potenzialità imprenditoriali esistenti nell'artigianato italiano possano esprimersi dando un contributo non trascurabile sul piano economico e su quello politico più generale.

Il Paese vive un profondo travaglio per il rifiuto opposto dalle forze conservatrici, che si esprimono principalmente nella DC, alla ricerca dell'intesa necessaria per uscire dalla crisi, che permane grave nei suoi caratteri strutturali e in un quadro reso ancor più difficile dalla crisi energetica. Il divario tra il centro-nord e il Mezzogiorno si accentua; permane una grande forza-lavoro inutilizzata con 1.600.000 disoccupati; oltre 700.000 giovani sono in cerca di prima occupazione; si allarga la fascia dei lavoratori precari, si estendono il lavoro nero e quel complesso di fenomeni negativi che hanno dato luogo alla individuazione di una « economia sommersa »: tutto ciò indica la necessità di affrontare con urgenza i nodi che impediscono il rinnovamento del Paese.

In questo sforzo per il risanamento economico così come nella battaglia per

sconfiggere il terrorismo, gli artigiani italiani sono una forza produttiva importante, schierata sul terreno del rinnovamento e della difesa della democrazia. Si tratta di 1 milione e 300 mila imprese che occupano oltre 3 milioni e 500 mila lavoratori, che assieme alle piccole e medie industrie partecipano alla formazione del reddito nazionale in misura assai ampia, facendo leva in grandissima parte sulle proprie capacità imprenditoriali e di autofinanziamento. Un settore, perciò, al quale occorre dare una normativa che ne favorisca il potenziamento e lo sviluppo nell'interesse generale dell'economia.

La proposta di legge che viene presentata dai parlamentari del gruppo comunista va in questa direzione e riproduce la struttura di quelle presentate nella sesta e nella settima legislatura. In essa, coerentemente col dettato costituzionale, si fissano i principi fondamentali ai quali le Regioni devono attenersi nell'emanazione dei provvedimenti di loro competenza e amplia la dimensione dell'impresa in considerazione delle tendenze in atto nel settore dell'artigianato e in accoglimento delle proposte delle organizzazioni di categoria, nonché delle indicazioni espresse dalle Regioni; stabilisce il voto diretto e il metodo proporzionale per l'elezione degli organismi di governo della categoria. Si tratta nell'insieme di misure essenziali per favorire le grandi potenzialità produttive e democratiche presenti nella categoria; sono scelte decisive per sostenere l'artigianato, per sviluppare un'azione organica che affronti i nodi del credito, del collocamento e della formazione professionale, dell'associazionismo, delle aree produttive, della previdenza, del fisco, dell'energia, del commercio estero.

La possibilità e la volontà della categoria di andare in questa direzione sono state testimoniate dalla mobilitazione e dalle manifestazioni unitarie degli artigiani svolte nel mese di dicembre 1979 e negli incontri tra le delegazioni della categoria e i gruppi parlamentari.

Siamo consapevoli delle maggiori difficoltà oggi esistenti a fare avanzare una politica di rinnovamento economico per la

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quale è impegnato anche l'artigianato italiano: l'affossamento della politica di solidarietà nazionale da parte della DC pesa anche sulle prospettive dell'artigianato, ma siamo convinti che l'azione unitaria della categoria, delle proprie organizzazioni sindacali, l'impegno delle forze politiche democratiche, riusciranno a superare le difficoltà che sinora hanno impedito la emanazione della legge di principi.

L'articolato della presente proposta di legge fissa all'articolo 1 la potestà delle Regioni in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione; all'articolo 2 sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprese artigiane. All'articolo 3 è introdotta la innovazione più rilevante rispetto alla legge 25 luglio 1956, n. 860, e cioè la possibilità di occupare 25 addetti nelle imprese che non lavorano in serie, 15 in quelle che lavorano in serie ma con processi non totalmente meccaniz-

zati, 10 nel servizio di trasporto, 15 nelle costruzioni edilizie, 35 nelle attività artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. L'articolo 4 detta norme per le imprese associate, mentre negli articoli 5 e 6 si dettano norme per la istituzione degli albi delle imprese artigiane e delle commissioni; l'articolo 7 afferma la libertà di stabilimento di impresa e l'articolo 8 detta disposizioni transitorie e finali.

Onorevoli colleghi, la legge di principi di cui hanno urgenza gli artigiani, le Regioni, il mondo produttivo, può costituire un elemento importante di fiducia verso lo Stato in un momento così difficile per il Paese. I deputati comunisti auspicano lo impegno dei gruppi democratici e del Governo al fine di evitare nuove cocenti delusioni tra gli artigiani italiani, ed auspicano una rapida approvazione del Parlamento della legge di principi per l'artigianato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Potestà dalle Regioni).

Spetta alle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, emanare norme legislative in materia di artigianato nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

ART. 2.

(Requisiti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana).

È artigiana l'impresa che risponda ai seguenti requisiti:

a) che abbia per scopo la produzione di beni, di natura usuale od artistica, o la prestazione di servizi, ivi comprese le attività di produzione di beni e servizi connessi all'agricoltura, nonché le attività di produzione, conservazione e trasformazione di prodotti ittici, purché svolte con mezzi propri, escluse le imprese agricole, pescherecce e quelle esercenti attività intermedie nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime;

b) che sia organizzata e diretta mediante il prevalente lavoro professionale del suo titolare il quale ne assume la piena responsabilità, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei familiari in conformità alle norme della legge 19 maggio 1975, n. 151;

c) che il titolare sia in possesso di autorizzazioni, licenze o concessioni richieste per specifiche attività dalle vigenti leggi dello Stato, fino a quando le Regioni non provvederanno a regolare dette attività con proprie leggi.

L'impresa artigiana può svolgere la propria attività in luogo fisso, in apposito la-

boratorio o presso l'abitazione del suo titolare o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante.

Per la vendita dei beni di produzione propria nel luogo di produzione l'impresa artigiana è esonerata dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio prevista dalle leggi vigenti.

ART. 3.

(Dimensioni dell'impresa artigiana).

L'impresa artigiana nello svolgimento della sua attività può valersi, nei limiti del presente articolo, della prestazione di opera di personale dipendente a condizione che esso sia diretto dal titolare dell'impresa.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, è considerata artigiana:

a) l'impresa che, non lavorando prevalentemente in serie, impieghi non più di venticinque addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a dodici;

b) l'impresa che, effettuando lavorazioni in serie con processo non del tutto meccanizzato, impieghi complessivamente non più di quindici addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

c) l'impresa che, prestando servizio di trasporto di merci o di persone, impieghi complessivamente non più di dieci addetti;

d) l'impresa che, svolgendo attività di costruzioni edili, impieghi complessivamente non più di quindici addetti;

e) l'impresa che, svolgendo la propria attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, impieghi complessivamente non più di trentacinque addetti, compresi gli apprendisti in misura non superiore a quindici;

f) l'impresa che, nei limiti dimensionali previsti dalle precedenti lettere, computando in essi i soci partecipanti, oltre-

ché nella forma individuale, sia costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice a condizione che la maggioranza dei soci o uno, nell'ipotesi di due soci, partecipi personalmente al lavoro e nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Nel computo degli addetti di cui alle precedenti lettere vanno compresi i familiari indicati nella lettera *b*) del precedente articolo 2.

Con l'espressione « processo non del tutto meccanizzato » di cui alla precedente lettera *b*) si intende un sistema di produzione nel quale oltre alla manovra manuale delle macchine l'intervento personale e manuale del titolare e suoi dipendenti venga effettuato in qualche altra fase della lavorazione.

L'elenco delle attività nei settori di cui alla precedente lettera *e*) è determinato ogni quadriennio - ed in sede di prima applicazione entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge - nelle forme e con le modalità previste, per l'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento, dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382, previa consultazione delle associazioni artigiane e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che siano più rappresentative a livello nazionale.

ART. 4.

(Forme associate fra imprese artigiane).

Le imprese artigiane iscritte all'albo di cui al successivo articolo 5 operanti nello stesso settore o in più settori di attività possono costituirsi in consorzio, cooperativa o società consortile anche in forma cooperativa per l'acquisto delle materie prime, semilavorati, prodotti finiti, servizi e beni strumentali occorrenti alla loro attività per la produzione di beni o servizi; per la presentazione, promozione, commercializzazione e vendite collettive dei

prodotti ivi compresi i mercati esteri; per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese associate; per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi; per concorrere agli appalti pubblici e privati; per tutto quanto concerne l'esercizio, lo sviluppo e la competitività dell'artigianato. Alle forme associative di cui al presente comma si applicano le agevolazioni disposte per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato.

I consorzi, le società consortili e le cooperative di cui sopra sono iscritti in apposita sezione dell'albo di cui al successivo articolo 5 con l'indicazione per ciascuno delle imprese partecipanti.

ART. 5.

(Istituzione dell'albo e riconoscimento giuridico dell'impresa artigiana).

Le Regioni istituiscono appositi albi provinciali o comprensoriali delle imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 che svolgono attività nel proprio territorio.

L'iscrizione, la cancellazione e la gestione dell'albo sono affidate ad apposite Commissioni per l'artigianato le quali sono tenute ad operare in conformità alle norme della presente legge e secondo le procedure stabilite con leggi regionali.

L'iscrizione all'albo avviene su domanda del titolare o dei soci dell'impresa artigiana. Essa sostituisce l'obbligo della denuncia prevista dal testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011, ed è esente da imposta di bollo e tasse di concessioni.

Le Commissioni per l'artigianato devono disporre la cancellazione d'ufficio dall'albo quando vengono meno i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 o viene accertata la cessazione dell'attività. Non può essere cancellata d'ufficio l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità, purché il grado e la natura della stessa siano tali da consentirgli l'effettiva direzione dell'impresa.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiori o dal tutore dei figli minorenni, l'impresa stessa rimane iscritta all'albo per la durata di cinque anni.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali o comprensoriali gli interessati possono avanzare ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione; la Commissione prima di decidere deve in ogni caso sentire l'interessato.

L'iscrizione all'albo costituisce riconoscimento giuridico della qualifica artigiana dell'impresa e condizione inderogabile per la concessione delle agevolazioni ed incentivi disposti a favore delle imprese artigiane dai provvedimenti statali e regionali.

Nessuno può adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non si è iscritti come imprese artigiane nell'albo di cui al presente articolo.

L'albo di cui al presente articolo è sottoposto a revisione d'ufficio prima dei sei mesi precedenti la scadenza del mandato delle commissioni per l'artigianato.

ART. 6.

(Commissioni per l'artigianato).

Compete alle Regioni istituire organi rappresentativi e di tutela degli interessi dell'artigianato che collaborino con gli organi regionali e con quelli degli Enti locali al fine del miglioramento e dello sviluppo delle attività artigiane nell'esercizio delle rispettive attribuzioni e secondo gli Statuti e le leggi regionali.

Tali organi rappresentanti dell'artigianato sono:

1) la Commissione provinciale o comprensoriale operante presso la Provincia o il comune capo del comprensorio;

2) la Commissione regionale operante presso la Regione.

La Commissione provinciale o comprensoriale, a cui compete di riconoscere la qualifica artigiana delle imprese e di compiere tutti gli atti di iscrizione e cancellazione dall'albo nonché la sua gestione, è composta:

a) per tre quinti da artigiani eletti, mediante suffragio diretto col sistema proporzionale sulla base di liste distinte da contrassegni, dagli imprenditori iscritti nell'albo provinciale o comprensoriale;

b) per due quinti da componenti nominati dalla Regione, dei quali quattro in rappresentanza degli artigiani e tre dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane designati dalle locali organizzazioni sindacali rispettive più rappresentative.

La Commissione provinciale o comprensoriale dura in carica quattro anni ed il proprio Presidente deve essere nominato dalla stessa tra i componenti di cui alla precedente lettera a).

La Commissione regionale per l'artigianato è composta dai Presidenti delle Commissioni provinciali o comprensoriali quali membri di diritto e da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali artigiane più rappresentative.

La Regione può chiamare a partecipare alla Commissione regionale per l'artigianato propri esperti nella materia, fermo restando la composizione a maggioranza dei rappresentanti della categoria.

I componenti non di diritto della Commissione regionale per l'artigianato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le Regioni disciplinano, secondo i principi della presente legge, la composizione, le competenze e il finanziamento della Commissione regionale e delle commissioni locali.

ART. 7.

(Libertà di stabilimento dell'impresa).

Le Regioni, sia a Statuto speciale che a Statuto ordinario, e le Province autonome non possono introdurre limiti o restrizioni all'esercizio sul proprio territorio di attività imprenditoriali artigiane

da parte di cittadini provenienti da altre Regioni o di stranieri.

Qualsiasi titolo, attestato, diploma o altri requisiti di carattere personale o professionale necessari per l'esercizio dell'attività artigiana devono essere previsti da leggi dello Stato.

ART. 8.

(Disposizioni transitorie e finali).

Sono abrogate la legge 25 luglio 1956, n. 860, e le altre norme di attuazione e di coordinamento in materia di artigianato. Rimangono tuttavia in vigore le disposizioni di dettaglio delle norme sopra citate sostituite specificamente dalla presente legge, fino a quando le Regioni non avranno provveduto a disciplinare con le proprie leggi gli stessi oggetti di quelle disposizioni.

Le imprese già iscritte all'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, conserveranno l'iscrizione stessa e le eventuali provvidenze già concesse che non potranno essere revocate.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di « Ministero dell'industria ».